

La presente convenzione verrà integrata con le modalità risultanti dal progetto tecnico della Cassa aggiudicataria

SCHEMA CONVENZIONE

TRA

L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (nel seguito denominata **ISPRA**) con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48 – 00144 Roma - codice fiscale e Partita.I.V.A 04658061009, agli effetti del presente atto rappresentate dal Commissario

E

La Cassa

(di seguito denominata **Cassa**) con sede in _____ – codice fiscale n. _____ ,
rappresentata da _____ , domiciliato per la carica come sopra, che stipula la presente in

PREMESSO CHE:

- con gli accordi sottoscritti il _____ tra l'ISPRA e le Organizzazioni Sindacali rappresentative si è convenuto che l'ISPRA stipuli una convenzione con la CASSA per l'assistenza in materia di spese sanitarie del personale;
- la CASSA ha manifestato la propria disponibilità a fornire l'assistenza in questione;
- la presente convenzione e i “disciplinari” che la corredano sono stati redatti in conformità ai predetti accordi sindacali;

L'ISPRA E LA CASSA CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1.
(Oggetto)

1.1 La presente Convenzione ha per oggetto l'erogazione di contributi economici al personale dell'ISPRA a fronte di spese sanitarie per malattia, infortunio e parto secondo le modalità

ed entro i limiti specificati dalla presente convenzione nonché dai disciplinari “A” e “B” che, allegati alla convenzione medesima, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2

(Decorrenza e durata)

2.1 La presente Convenzione ha decorrenza dal 1° gennaio 2010 e termina il 31 dicembre 2012.

Art. 3

(Tipologie di assistenza)

3.1 La CASSA si impegna ad erogare contributi economici per i casi di malattia, infortunio e parto alle categorie di soggetti di seguito specificate:

Assistenza A: Dipendenti dell’ ISPRA nonché:

- nucleo fiscalmente a carico (coniuge, figli nonché convivente more uxorio il cui stato di convivenza risulti dallo stato di famiglia);
- familiari fiscalmente non a carico (coniuge, figli conviventi il cui stato di convivenza risulti dallo stato di famiglia e convivente more uxorio il cui stato di convivenza risulti dallo stato di famiglia);

Assistenza B: Dipendenti dell’ ISPRA, nonché:

- nucleo fiscalmente a carico (coniuge, figli nonché convivente more uxorio il cui stato di convivenza risulti dallo stato di famiglia);
- familiari fiscalmente non a carico (coniuge, figli conviventi il cui stato di convivenza risulti dallo stato di famiglia e convivente more uxorio il cui stato di convivenza risulti dallo stato di famiglia);
- pensionato dell’ ISPRA, nonché figli e coniuge fiscalmente a carico del pensionato e conviventi con il medesimo come da stato di famiglia, nonché il coniuge e i figli non fiscalmente a carico conviventi risultanti dallo stato di famiglia.

I pensionati che possono usufruire dell’assistenza, sono solo quelli che già nell’anno precedente usufruivano di tale assistenza o i dipendenti che sono andati in pensione nel corso dell’anno precedente a quello di assistenza. Tali pensionati potranno scegliere solo il disciplinare “B”.

Le prestazioni comprese in assistenza sono dettagliate nei disciplinari “A” e “B” che costituiscono parte integrante sostanziale della presente convenzione.

Art. 4
(Oneri della ISPRA)

L' ISPRA provvederà:

- 4.1** all' informativa, nei confronti del proprio personale, in ordine ai disciplinari;
- 4.2** a fornire alla CASSA il supporto cartaceo dell'adesione. I familiari saranno segnalati dagli Assistiti, fermo restando l'esonero dell'ISPRA da qualsiasi responsabilità in merito a dichiarazioni degli stessi che possano risultare errate o false. Ove venissero successivamente accertate omissioni o dichiarazioni non veritiere, queste renderebbero inattivabile il ricorso alle prestazioni della Cassa e comporterebbero l'esclusione da ogni diritto al rimborso degli eventuali contributi assistenziali nel frattempo versati; in caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità dell'infortunio o malattia nonché sulla misura dei rimborsi o indennità, la CASSA si impegna a sollevare all'ISPRA da qualsiasi onere in merito.
- 4.3** a controllare i dati relativi agli aderenti alla assistenza che la CASSA dovrà fornire su supporto magnetico, secondo il tracciato concordemente definito;
- 4.4** agli aggiornamenti (con versamento del contributo previsto) relativi ad ingressi e ad uscite dall'assistenza;
- 4.5** a trattenere ai dipendenti i contributi da essi dovuti per le assistenze e provvederà a versarli alla CASSA, unitamente alla quota a carico della ISPRA, alle scadenze previste;
- 4.6** agli adempimenti relativi al D.Lgs 30/6/2003 n. 196 e successive modificazioni nonché precisazioni del Garante in particolare sull'informativa e raccolta del consenso alla comunicazione e al trattamento dei dati personali e sensibili dei soggetti interessati, ferma restando l'assunzione da parte della CASSA della qualità di "Titolare del trattamento dei dati".

Art. 5
(Contributi)

5.1 Le contribuzioni dovute alla CASSA sono le seguenti:

- Disciplinare A:** - €..... annui a carico dell'ISPRA per ogni dipendente;
- €annui/pro-nucleo - a carico del Dipendente – per nucleo fiscalmente a carico (coniuge, figli nonché convivente more uxorio il cui stato di convivenza risulti dallo stato di famiglia);
 - €..... annui/pro-capite - a carico del Dipendente – per l'inserimento in assistenza di ogni familiare fiscalmente non a carico (coniuge, figli conviventi il cui stato di convivenza risulti dallo stato di famiglia e convivente more uxorio il cui stato di convivenza risulti dallo stato di famiglia);

- Disciplinare B:** - €annui netto per singolo dipendente in relazione al “Disciplinare B”.
- €annui/pro-nucleo per nucleo fiscalmente a carico (coniuge, figli nonché convivente more uxorio il cui stato di convivenza risulti dallo stato di famiglia);
 - €..... annui/pro-capite per ogni familiare fiscalmente non a carico (coniuge, figli conviventi il cui stato di convivenza risulti dallo stato di famiglia e convivente more uxorio il cui stato di convivenza risulti dallo stato di famiglia);
 - - €..... /00) annui/pro-nucleo - a carico del pensionato – per l’inserimento in assistenza del pensionato e del nucleo fiscalmente a carico (coniuge, figli) quali interamente risultanti dallo stato di famiglia;
 - €/00) annui/pro-capite a carico del pensionato per l’inserimento in assistenza di ogni familiare fiscalmente non a carico convivente (coniuge, e figli) quali interamente risultanti dallo stato di famiglia).

L’inserimento di uno dei predetti soggetti (coniuge, figlio o convivente “more uxorio”) nel disciplinare “A” o “B” comporta l’obbligatoria inclusione di tutti gli altri soggetti assistibili nel medesimo disciplinare.

Da tale obbligo di inserimento di tutti i familiari assistibili risultanti dallo stesso stato di famiglia sono esclusi i familiari assistibili che, alla data del 1° gennaio 2010, già beneficiano di “analoga assistenza”, da intendersi come altra copertura collettiva delle spese sanitarie. Tali familiari saranno inseriti nell’assistenza A o B, con decorrenza dal giorno successivo alla data del venir meno della “analoga assistenza”.

5.2 Ai fini del pagamento dei contributi di cui al precedente punto 5.1 resta inteso che:

- se l’inclusione avviene nel primo semestre dell’anno assistenziale la stessa comporta la corresponsione dell’intero importo annuo;
- se l’inclusione avviene nel secondo semestre dell’anno assistenziale verrà corrisposto il 60% dell’importo annuo.

5.3 Le modalità di versamento dei contributi sono le seguenti:

- a) i contributi a carico dell’ISPRA saranno versati, ogni anno; entro 20 giorni dalla data di invio del prospetto di pagamento da parte della Cassa;
- b) i contributi a carico dei Dipendenti e dei Pensionati, verranno anticipati dall’ISPRA e saranno versati in un’unica soluzione con le stesse modalità previste al punto 5.3 lett. a);

- c) i contributi dovuti dall'ISPRA, nonché quelli dovuti dal Dipendente nel caso di ingresso in assistenza durante il corso dell'anno, saranno versati entro 20 giorni dalla data di comunicazione dei nominativi degli assistiti

Art. 6

(Variazioni durante il periodo di vigenza delle assistenze)

6.1 L'inserimento in assistenza successiva alla prima comunicazione dei nominativi degli assistiti da parte dell'ISPRA può avvenire al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) assunzione;
- b) mobilità in ingresso;
- c) nascita/adozione/affidamento di un figlio;
- d) matrimonio;
- e) insorgere di convivenza *more uxorio*;
- f) venir meno di altra copertura collettiva delle spese sanitarie predisposta dal datore di lavoro;
- g) incorporamento di personale di altro ente/istituto.

L'inclusione nelle assistenze decorre dalla data dell'evento se effettuata entro il termine di 40 giorni dalla predetta data. In caso di comunicazione successiva al quarantesimo giorno dalla data di evento, l'effetto sarà quello della data di comunicazione.

6.2 La cessazione anticipata prima del 31 dicembre 2012, con termine di assistenza al 31 dicembre dell'annualità nella quale essa si verifichi, può avvenire per i seguenti eventi:

- a) cessazione del servizio;
- b) mobilità in uscita;
- c) decesso dell'assistito;
- d) variazioni normative e/o contributive di assistenza rispetto a quelle previste dal precedente punto 5.1;
- e) modifica normativa e/o contrattuale tra l'Istituto e l'assistito.

Per le assistenze, con contributo a carico dell'Assistito nel caso di decesso dell'assistito stesso o del familiare deceduto – limitatamente al caso in cui non siano state già fornite prestazioni o erogati rimborsi a suo favore nell'anno assistenziale in cui è avvenuto il decesso – che rimangono in essere fino all'ultimo giorno del mese in cui si è avuto notizia del decesso; i relativi contributi sono pertanto dovuti fino a tale mese.

6.3 Le variazioni di assistenza durante il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2012 possono anche verificarsi nella seguente fattispecie:

- a) in caso di acquisizione del carico fiscale di coniuge/figlio per il dipendente in servizio, il contributo per tale assistenza è comunque dovuto fino al 31 dicembre dell'anno assistenziale in cui è stato acquisito il carico fiscale.

Art. 7

(Modalità di pagamento)

7.1 Il pagamento dei contributi di cui al precedente articolo 5 sarà effettuato dall'ISPRA in favore della CASSA tramite accredito presso la Banca _____
IBAN_____

Art. 8

(Riservatezza)

8.1 La presente Convenzione è da ritenersi riservata, e pertanto il contenuto della stessa non potrà essere divulgato a terzi per motivazioni diverse da quelle finalizzate all'erogazione dell'assistenza ivi disciplinata.

Art. 9

(Revisione prezzi)

9.1 La revisione prezzi, dopo il secondo anno di esecuzione, è riferita all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per la categoria corrispondente all'oggetto del contratto. La Cassa dovrà richiedere per iscritto la revisione e questa dovrà essere autorizzata dalla Commissione all'uopo incaricata dall'ISPRA .

Art. 10

(Tutela dei dati personali)

10.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di trattamento di dati personali, la CASSA e l'ISPRA dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informati prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dei relativi contratti di adesione circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della Convenzione medesima.

10.2 I dati necessari alla esecuzione della Convenzione saranno trattati dalla CASSA e dall'ISPRA in ottemperanza agli obblighi di legge, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché nel rispetto delle misure di sicurezza.

10.3 Con la sottoscrizione della Convenzione, la CASSA e l'ISPRA dichiarano di essersi comunicati tutte le informazioni previste dall'art. 13 della citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 D. Lgs. 30/6/2003 n. 196; in riferimento a quanto sopra, Cassa si impegna a comunicare per iscritto con immediatezza i soggetti di cui all'art.13.

Art. 11

(Risoluzione del contratto e recesso unilaterale)

- 11.1** Fatte salve le norme del codice civile in materia di risoluzione per inadempimento grave, sono specifiche cause di risoluzione del contratto:
- l'interruzione volontaria ingiustificata del rimborso dovuto;
 - la violazione delle norme contrattuali.
- 11.2** Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, l'ISPRA ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi delle condizioni contrattuali, non eliminato in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
 - in caso di cessione della Cassa ovvero di cessazione dell'attività della stessa;
- 11.3** La risoluzione comporterà l'incameramento del deposito cauzionale definitivo salvo il risarcimento dei maggiori danni;
- 11.4** Conformemente alle disposizioni dell'articolo 1671 del codice civile, l'ISPRA ha la facoltà di recedere dal contratto anche in corso d'opera.
- 11.5** Si applica il punto 11.3 anche in caso di recesso immotivato e unilaterale della Cassa, fermo restando ogni opportuna segnalazione agli organi di vigilanza competenti.
- 11.6** L'ISPRA, conformemente agli articoli 1463 e 1464 del codice civile, con riferimento ai casi di impossibilità sopravvenuta, è liberata dall'obbligo di corrispondere la somma prevista contrattualmente.
- 11.7** E' comunque fatto salvo il diritto dell'ISPRA di richiedere il risarcimento dei danni nei casi indicati dal presente articolo, qualora la completa e regolare esecuzione del contratto venga impedita da fatti o comportamenti imputabili alla parte aggiudicataria.

Art. 12

(Penali)

- 12.1** In caso di inadempienza dell'aggiudicataria relativamente ai tempi e/o alla modalità di esecuzione concordati con l'ISPRA, verrà applicata una penale valutabile caso per caso dall'ISPRA in relazione alla gravità dell'inadempimento che, comunque, non può superare il 10% dell'importo totale del contratto.
- 12.2** Nel caso di reiterati inadempimenti l'ISPRA diffiderà a rispettare gli impegni contrattuali ai sensi dell'art. 1454 c.c.. Qualora la Cassa aggiudicataria nel tempo massimo di 15 giorni non provvederà ad adempiere ai propri obblighi contrattuali, l'ISPRA avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto, oltre di richiedere il risarcimento del danno.

Art. 13

(Revoca)

- 13.1** Il servizio in questione può essere revocato qualora vengano meno, per fatti sopravvenuti, l'interesse o la possibilità da parte dell'Istituto di portare a termine gli obblighi contrattuali.

13.2 La fattispecie del comma precedente lascia salva la disciplina del codice civile relativa ai casi di impossibilità sopravvenuta e alle altre fattispecie di risoluzione contrattuale, fermo restando il diritto dell'aggiudicataria ad ottenere giusto corrispettivo per l'attività eventualmente già svolta, qualora l'interruzione non dipenda da fatto imputabile alla stessa.

Art. 14

(Allegati)

Gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:

- A) disciplinare A;
- B) disciplinare B
- C) Elenco strutture convenzionate

Art. 15

(Foro competente)

15.1 Per qualsiasi controversia che possa insorgere in merito alla validità, all'efficacia ed all'interpretazione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, li

CASSA

ISPRA
